

Crowdfunding con il sigillo Ue

ENRICO DE FUSCO

Le misure contenute nella proposta di regolamento della Commissione europea Pari condizioni per i fornitori di servizi di piattaforme Regole comuni per i fornitori europei di servizi di crowdfunding. Lo prevede la proposta di regolamento della Commissione europea. L' iniziativa, che prevede la possibilità di attribuire un marchio Ue ai gestori di piattaforme, è stata sottoposta al Parlamento e al Consiglio europeo lo scorso mese di marzo e ha l' obiettivo di ampliare l' accesso alle fonti di finanziamento delle pmi.

Dalla relazione di accompagnamento della proposta emergono due aspetti centrali: in primo luogo si intende regolamentare un mercato unico che consenta alle piattaforme di crowdfunding di espandere il raggio di azione in modo da far aumentare la sostenibilità dei propri modelli di business, con rilevanti vantaggi per gli utenti investitori e titolari di progetti.

Inoltre, l' azione permetterebbe ai titolari di piattaforme di richiedere una licenza di fornitore europeo di servizi di crowdfunding che renderebbe il settore più affidabile e maturo soprattutto nei confronti degli investitori che dimostrano sì prudenza, ma diffidenza nel fare investimenti a livello Ue. Ci si aspetta quindi che dall' armonizzazione delle norme ci sia parità di condizioni per i fornitori di servizi di piattaforme che utilizzano lo stesso marchio Ue, con vantaggi significativi sulla riduzione della complessità amministrativa e sugli oneri finanziari, per tutti gli operatori del settore, nonché maggiore trasparenza e tutela tra gli investitori e titolari di progetti. Seppur con carattere di provvisorietà, il nuovo quadro giuridico europeo in corso di discussione non prevede una ingerenza nelle attuali disposizioni normative e sulle relative autorizzazioni di competenza del singolo stato membro, se conformi alle direttive europee, ma detta le condizioni solo per coloro che intendano esercitare le prestazioni di servizi di crowdfunding in tutta l' Unione europea. Tuttavia l' azione legislativa europea produrrebbe comunque degli effetti nel panorama legislativo italiano e in particolar modo per i titolari di piattaforme di crowdfunding. Il



regolamento in questione non sostituisce le disposizioni normative del singolo stato membro in materia di crowdfunding. In base a ciò, il fornitore può optare per l'applicazione della normativa nazionale oppure scegliere se avanzare la richiesta di autorizzazione a esercitare i servizi di crowdfunding nell'ambito del quadro normativo europeo. La scelta per il marchio Ue presuppone la revoca dell'autorizzazione se rilasciata in ambito nazionale, ma permetterebbe di esercitare l'attività in tutti gli stati membri. Va da sé che preferire il passaporto europeo dipende dalla capacità degli operatori delle piattaforme di adattarsi ai nuovi requisiti previsti dal regolamento comunitario che prevede delle prerogative uniformi a livello comunitario in merito all'attività, all'organizzazione, autorizzazione e vigilanza. Si citano alcune peculiarità della proposta di regolamento tra cui la funzione di vigilanza che sarà affidata all'Esma (autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) quale ente incaricato a istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori europei di servizi crowdfunding, al rilascio delle autorizzazioni, può far richiesta di informazioni, effettuare indagini e ispezioni in sede, emanare provvedimenti sanzionatori. L'iniziativa si propone, inoltre, di rafforzare le disposizioni in materia di protezione degli investitori e sulla trasparenza. In particolare le piattaforme devono prevedere la possibilità per gli investitori di simulare la propria capacità di sostenere perdite con diritto degli stessi di accedere alla bacheca elettronica per visionare la documentazione. Riguardo ai pagamenti per le operazioni di crowdfunding, devono avvenire tramite istituti autorizzati ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento e soggetti alla quarta direttiva antiriciclaggio sia nel caso il pagamento venga effettuato dalla piattaforma che a opera di un terzo. Pertanto dopo alcuni anni di studi e monitoraggi del fenomeno crowdfunding, effettuati dai servizi della Commissione, è emersa la necessità di dare un impulso a livello europeo a uno strumento che risulta in forte crescita in alcuni paesi membri, ma con rilevanti elementi di criticità che generano barriere di ingresso transfrontaliere tra gli stati membri Ue, che rischiano di impedire la libera circolazione di capitali nell'Unione europea e ostacolano lo sviluppo di iniziative imprenditoriali quali start-up e **piccole e medie imprese**. © Riproduzione riservata.